

DIRETTIVA 2007/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2007

che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 89/552/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ coordina determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Tuttavia, le nuove tecnologie di trasmissi-

sione di servizi di media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo al fine di tenere conto dell'impatto dei cambiamenti strutturali, della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d'attività, in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e di garantire condizioni ottimali di concorrenza e certezza del diritto per le tecnologie dell'informazione e per il settore dei media e dei servizi connessi in Europa, nonché il rispetto della diversità culturale e linguistica.

(2) Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri applicabili all'esercizio di attività televisive sono già coordinate dalla direttiva 89/552/CEE, mentre le norme applicabili ad attività quali la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta presentano alcune divergenze che potrebbero ostacolare la libera circolazione di tali servizi all'interno della Comunità europea e provocare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

(3) I servizi di media audiovisivi sono nel contempo servizi culturali ed economici. L'importanza crescente che rivestono per le società, la democrazia — soprattutto a garanzia della libertà d'informazione, della diversità delle opinioni e del pluralismo dei mezzi di informazione —, dell'istruzione e della cultura giustifica l'applicazione di norme specifiche a tali servizi.

(4) L'articolo 151, paragrafo 4, del trattato stabilisce che la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge in virtù di altre disposizioni del trattato stesso, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

(5) Nelle risoluzioni del 1º dicembre 2005 ⁽⁵⁾ e del 4 aprile 2006 ⁽⁶⁾ sul round di Doha e sulla conferenza ministeriale dell'OMC, il Parlamento europeo ha chiesto che

⁽¹⁾ GU C 318 del 23.12.2006, pag. 202.

⁽²⁾ GU C 51 del 6.3.2007, pag. 7.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 15 ottobre 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007.

⁽⁴⁾ Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

⁽⁵⁾ GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 126.

⁽⁶⁾ GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.